

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26014 del registro di segreteria, proposto dal sig. P. R., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Provinciale di Cagliari.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2024, il difensore del ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 12 settembre 2023, il signor P. ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 203/2020, parzialmente riformata dalla sentenza n. 48/2023 della Sezione Seconda Giurisdizionale d'Appello.

Formale atto di diffida ad adempiere è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, in data 23 giugno 2023.

Nel ricorso si chiede che venga assegnato un termine perentorio all'Istituto

previdenziale al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della sentenza sopra indicata e, in difetto, di nominare un commissario *ad acta* perché vi provveda in via sostitutiva.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 25 marzo 2024, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e che l'aggiornamento della pensione con il pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori sarebbe avvenuto con la rata di giugno 2024.

Ha, quindi, chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il 25 marzo 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha chiesto un rinvio al fine di verificare l'esatto adempimento.

All'udienza del 10 aprile 2024 l'Avvocato PETTINAU ha insistito per il rinvio e l'Avvocato SOTGIA non si è opposto, pertanto la discussione della causa è stata rinviata all'udienza odierna.

Il 2 novembre 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha rappresentato che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la rata di giugno 2024 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto previdenziale alle spese in favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 27 novembre 2024 l'Avvocato PETTINAU ha confermato le note scritte e ha insistito nella richiesta di condanna alle spese; l'Avvocato DOA ha confermato il pagamento e ha chiesto di dichiarare cessata la materia

del contendere, mentre si è rimesso al giudizio della Corte per quanto attiene alle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. P..

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 27 novembre 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 04/12/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus